

TRIBUNALE DI GROSSETO

Ufficio del G.I.P.

07/3085 N.R.

07/2626 R.GIP

Udienza camerale 20.02.2008

*** * ***

Memoria difensiva

nell'interesse della indagata **Ginanneschi dott. Cinzia** difesa dall'avv. Umberto Gulina del foro di Grosseto.

Letta la richiesta di archiviazione redatta dal P.M. dott. M. Rossi e visto l'atto di opposizione redatto dal difensore della p.o. Falzea Bruno avv. Marco Carollo, il difensore della indagata espone le proprie deduzioni cercando di seguire l'ordine delle argomentazioni del P.M.

1) La prima situazione è data dal comportamento asserito inerte (e dal Falzea sospettato di compiacenza, per non dire peggio) in ordine alla portata ed applicabilità dell'art.8 della convenzione accessiva alla assegnazione del lotto del PEEP Fosso dei Molini.

Non è condivisibile quanto afferma il P.M. a giustificazione della richiesta di proscioglimento della Ginanneschi; non è condivisibile poiché la formula del proscioglimento deve essere piena vuoi per il profilo oggettivo, vuoi per il profilo soggettivo.

Profilo oggettivo: a partire dal dicembre 1994 (diffida del Falzea) il Comune ha gestito la pratica in via trilatera come si legge nella corrispondenza (che si allega a completamento della istruttoria) fino a tutto il 1996, dopo di che il Comune richiese un parere legale con delibera 31.07.97 e decreto dir. 01.10.97 n. 1030. Il parere, steso dal sottoscritto difensore, fu redatto il 22.05.1998 e trasmesso il 05.06.1998 al Difensore Civico di Grosseto ed ai legali delle parti.

Si vedano i documenti da 1 a 9:

- nota 14.12.94 del Segr. Gen. al Dirigente Urb.
- nota 24.12.94 dell'Ass. all'Edilizia con allegata diffida del Falzea, copia della comunicazione e lettera 24.12.94 alla Biemme
- nota 02.06.95 del Sindaco a Biemme
- nota Biemme 21.06.95 al Comune
- nota dell'Assessore all'Edilizia 11.10.95 a Biemme
- nota di Biemme al Comune del 30.11.95
- nota di Biemme al Comune del 14.03.95 con allegata corrispondenza del 5 e dell'11.12.95 del legale del Falzea
- nota 05.06.98 del Dirigente con allegato il parere 22.05.98 indirizzato come sopra.

Quindi non c'è stata inerzia, ma, al contrario, concreto interessamento da parte del Comune, che ha provveduto, in senso tecnico, a chiudere il procedimento.

E' da notare che la nota comunale con il parere legale è stata impugnata al TAR dal Falzea (che ha fatto altri due ricorsi per diverse altre censure), quindi è stato (correttamente) ritenuto che la nota fosse "provvedimento definitivo").

Il TAR ha respinto i primi due ricorsi per carenza di giurisdizione con sentenza n.3396/2002 confermata dal Consiglio di Stato IV n.1968/2007 (il terzo ricorso è tuttora pendente).

Si vedano le due sentenze citate, n.10 e 11 della documentazione.

Profilo soggettivo: Dal complesso degli atti sopra citati e da quelli depositati dal denunciante (parziali, ma il tenere nascoste le carte a contenuto sfavorevole pare



essere atteggiamento usuale del Falzea), non si riesce a vedere un ruolo di gestione della Ginanneschi nel procedimento avviato con la diffida del 1994 e chiuso con la decisione adesiva al parere del 1998. Costei appare soltanto (vedi l'appunto manoscritto sulle note "per riferire" e la indicazione dell'Assessore nella nota del 24.12.94) nel ruolo subordinato di istruttore, quale in effetti era. Dal procedimento risulta la manifestazione di responsabilità del Sindaco, dell'Assessore all'Edilizia e del Dirigente del Settore dell'Urbanistica.

2. A proposito di vertenze giudiziarie questo difensore ritiene indispensabile per comprendere la vicenda riferire che, ultimati i lavori il 15.12.1993, il Falzea era entrato nel possesso dell'appartamento (in effetti ad oggi egli vi abita) ed aveva promosso causa civile ex art. 2932 contro la Biemme.

Dopo una lunga istruttoria che ha visto succedersi avvocati e consulenti del Falzea nonché succedersi i consulenti di ufficio, la causa è stata decisa con la sentenza della Sezione Stralcio del 25.07.2005, G.O.T. Gualtieri.

La sentenza ha trasferito l'appartamento al Falzea subordinatamente però al pagamento del residuo prezzo determinato in Euro 8.407,08 (si noti che il G.O.A. ha assunto come criterio per il prezzo base quello più favorevole al Falzea).

Mi pare giusto e corretto sottolineare, senza alcun secondo fine, che il Falzea è risultato moroso verso Biemme di parte del prezzo.

La sentenza non è definitiva in quanto è stata appellata dal Fallimento (l'auspicio è che l'appello venga respinto).

Si veda la sentenza (doc. 12).

3. Le argomentazioni del P.M. relative alla situazione determinatasi a seguito dell'esposto del novembre – dicembre 2003 della Associazione CONAFI e del Falzea sono anch'esse condivisibili, salvo che nella parte in cui si



ritiene il coinvolgimento quale "responsabile del procedimento" della Ginanneschi.

Vediamo l'iter del procedimento attraverso i documenti dal n. 13 al n.16.

- 27.11.2003 esposto CONAFI corredato da 31 firme inviato al Dir. Gen. del Comune e corredato dall'elenco dei componenti il Comitato locale della associazione
- 12.12.2003 il Dir. Gen. affida il plico al Direttore del Patrimonio dr. Tarsi nominandolo coordinatore del procedimento
- 16.12.2003 giunge in Comune la revoca delle firme in calce all'esposto da parte di 15 persone (8 delle quali facenti parte del Comitato della associazione)
- 18.12.2003 riunione degli uffici nella quale viene confermato responsabile del procedimento il dr. Tarsi, come da verbale
- 30.12.2003 il Dir. Gen. comunica il verbale con la decisione della riunione al Dir. Patrimonio ed alla Dir. Segreteria – Affari Generali e Ufficio legale, per conoscenza alla Dir. Gestione Territorio



Non vi è traccia di affidamento di procedimenti alla Ginanneschi.

P.Q.M.

il difensore della indagata Ginanneschi Cinzia chiede al G.I.P. del Tribunale di Grosseto di respingere l'opposizione proposta dal Falzea e di disporre l'archiviazione degli atti per la estraneità della indagata rispetto alle condotte denunciate.

Si allega la documentazione descritta nella memoria.

Grosseto, 5 febbraio 2008


Avv. Umberto Gulina


TRIBUNALE DI GROSSETO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Grosseto il 5 FEB. 2008
Il Cancelliere B3
Sandra Setzi





40

TRIBUNALE DI GROSSETO

Ufficio del G.I.P.

07/3085 N.R.

07/2626 R.GIP

UDIENZA 20.02.2008

INDICE DOCUMENTI

(a corredo della memoria difensiva del 5 febbraio 2008)



TRIBUNALE DI GROSSETO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Grosseto il ...



- 5 FEB 2008

Il Cancelliere B3

Sandra Setzu

- 1) lettera del Segretario gen. al Dirigente urbanistica del 14.12.94
- 2) lettera dell'Assessore Edilizia al Falzea del 24.12.94
- 3) lettera dell'Assessore Edilizia a Biemme del 24.12.94
- 4) lettera sollecito del Sindaco a Biemme del 02.06.95
- 5) risposta di Biemme al Comune Uff. Edilizia Pubblica del 24.06.95
- 6) lettera di sollecito dell'Assessore Edilizia a Biemme dell'11.10.95
- 7) risposta di Biemme al Comune del 30.11.95
- 8) risposta ulteriore di Biemme al Comune del 14.03.96 con allegati
- 9) lettera del Comune di Grosseto a firma del Dirigente dr. Tarsi del 05.06.98 diretta al Difensore Civico ed ai legali del Falzea e di Biemme con allegato il parere dell'avv. U. Gulina del 22.05.98
- 10) sentenza TAR Toscana n.3396/2002
- 11) sentenza C.Stato IV del 07.05.07 n.1968/07
- 12) sentenza T. Grosseto, GOA avv. Gualtieri del 25.07.05
- 13) esposto Conafi 27.11.2003 con n. 31 (s.e.) firme e con allegato l'elenco di 23 componenti del Comitato locale coordinato dal Falzea
- 14) lettera del 12.12.2003 di comunicazione di una riunione per il 18.12.03, a seguito dell'esposto con l'incarico di coordinatore del procedimento del Dir. Patrimonio (è scritta a mano la disposizione del Direttore (illeggibile) alla Ginanneschi di partecipare e di riferire)
- 15) lettera 18.12.03 di 11 firmatari dell'esposto (8 dei quali componenti del Comitato locale) di dissociazione e revoca delle firme

91

16) lettera 30.12.03 del Dir. Generale al Dir. Patrimonio, al Dir. Segreteria Affari Generali Ufficio Legale e, per conoscenza, al Dir. Gestione Territorio di trasmissione della copia del verbale della riunione e di conferma dell'incarico del procedimento alla Direzione del Patrimonio (nel verbale si nomina responsabile del procedimento il dott. Tarsi).


Avv. Umberto Gulina

